



CITTÀ
DI ANDRIA

SETTORE 3-SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DISCIPLINARE DI GARA

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)

procedura: art. 3, comma sss) del decreto legislativo n. 50 del 2016

criterio: ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi degli artt.60 e 95 del D.lgs.50/2016.

"LAVORI PER IL RIUSO E RIDESTINAZIONE FUNZIONALE AD USO CULTURALE DELL'EX MATTATOIO COMUNALE - 2° LOTTO FUNZIONALE" IN ANDRIA.

CUP B89J16003080001

CODICE CIG: :74879492FE

PARTE PRIMA

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Modalità di presentazione dell'offerta:

- a) il plico contenente la busta dell'offerta e la documentazione, deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, anche con autoprestazione di cui all'articolo 8 decreto legislativo n. 261 del 1999, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara** e all'indirizzo:
☐ - di cui al **punto I.1) del bando di gara**;
- b) è altresì facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, allo stesso indirizzo di cui alla lettera a), tutti i giorni non festivi, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
- c) in caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà fede la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla ricezione;
- d) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;
- e) il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso **(compresi l'indirizzo di posta elettronica certificata e il codice fiscale dell'operatore economico singolo o delle imprese costituenti l'ATI)**, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima;
- f) il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente dopo l'introduzione del contenuto e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione delle buste;
- g) la busta interna contenente l'offerta deve essere altresì sigillata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, con le modalità di cui alla precedente lettera f).

2. Contenuto del plico esterno alla busta dell'offerta – Documentazione richiesta:

il "PASSOE" di cui all'art.2, comma 3.2, della delibera AVCPASS del 20 dicembre 2017, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, assegnato dalla stessa Autorità e finalizzato alla verifica dei requisiti tramite la Banca dati di cui all'articolo 213 del d.lgs.50 del 2016: **PASSOE Operatore Economico, PASSOE Ausiliari e PASSOE dell'eventuale Terna subappaltatori.**

Documentazione richiesta:

- a) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara il possesso:
 - a.1) dei requisiti di ordine generale di cui al successivo punto 2.1;
 - a.2) dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al successivo punto 2.3;
 - a.3) **Documento di Gara Unico Europeo** ai sensi dell'art.85 D.lgs.50/2016, compilato secondo le indicazioni e modalità di cui alle "Linee Guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2017 della Commissione del 05/01/2016"

stabilite dal Ministero delle Infrastrutture, Prot.3 del 18/07/2016. Tale DGUE deve essere fornito esclusivamente in formato elettronico, compilando il file collegandosi alla piattaforma <https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it> e seguire le istruzioni, scaricarlo e firmarlo digitalmente ed infine trasmesso su supporto informatico da inserire nella documentazione amministrativa necessaria per la partecipazione alla gara".

Il dgue dovrà essere compilato dal concorrente, dall'ausiliario e dall'eventuale terna dei subappaltatori;

b) cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 93, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiesta al **punto III.1.1), lettera a), del bando di gara**, costituita, a scelta dell'offerente, da:

b.1) contanti, bonifico, assegni circolari o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;

b.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;

L'offerta deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 90 giorni nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103 e 104 del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; tale impegno:

c.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1);

c.2) si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; in caso contrario deve essere riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice alla stessa;

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

d) dichiarazione di aver presentato una offerta economica remunerativa, formulata tenendo conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta.

c) dichiarazione di accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

d) dichiarazione di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

g) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di **euro 140,00 (CODICE CIG: 74879492FE)** che dovrà avvenire, a pena di esclusione dalla gara, seguendo le modalità definite dall'avviso dell'ANAC del 20/12/2017, in particolare:

- Online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express (per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio Riscossione" e seguire le istruzioni).

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico dovrà allegare all'offerta la ricevuta di pagamento.

- In contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "Servizio di Riscossione" raggiungibile dalla home page sui siti web dell'Autorità (<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi>), sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi", a partire dal 1 maggio 2010.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art.83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art.1, comma 67, della L.266/2005.

- h) limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore: ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o delle preposizioni institorie o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento;
- i) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti**, ai sensi dell'articolo 48, commi 1, 3, 5, 7, 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, deve essere allegato:
- 1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione dei servizi o della quota di servizi affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivo Capo 3, lettera f), punto f.2);
 - 2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione dei servizi o della quota di servizi da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - 3) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai successivi Capi 2.1 e 2.3, distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;
- j) **limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane e ai consorzi stabili:**
- 1) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, deve essere indicato il consorziato o i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara;
 - 2) il consorziato o i consorziati così indicati devono possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo punto 2.1;
- k) **limitatamente ai consorzi stabili:**
- 1) ai sensi dell'articolo 45, del decreto legislativo n. 50 del 2016, devono indicare se intendano eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
 - 2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto k.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;
 - 3) qualora siano indicate più imprese consorziate, si invita ad individuare quale di queste assume la qualifica di affidataria ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), secondo periodo, del decreto legislativo n.81 del 2008; quest'ultima deve dichiarare espressamente di accettare tale

individuazione; l'assenza delle indicazioni di cui al presente punto k.3) non è causa di esclusione a condizione che le stesse siano fornite nell'ambito degli adempimenti di cui alla Parte seconda, Capo 7, lettera c), punto c.3);

- l) **limitatamente ai concorrenti che intendono avvalersi del subappalto:** una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale il concorrente indica la quota di appalto che intende subappaltare con indicazione delle quote nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, dal bando e disciplinare di gara;

Nel caso in cui i lavori da subappaltare riguardino attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (CATEGORIA OS18-A MANUFATTI IN ACCIAIO), ai sensi dell'art.1 comma 53 della legge n.190 è necessario indicare, con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando (categoria) una terna di subappaltatori.

E' consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art.105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- **DGUE**, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezione A e B, alla parte III, sezione A, C e D, e alla parte VI;
 - **PASSOE** del subappaltatore.
- m) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento:** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il concorrente può avvalersi, per ciò che attiene i requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle condizioni di cui al successivo Capo 4, lettera b).
- n) **dichiarazione, ai sensi dell'art. 76, commi 5 e 6 del Dlgs 50/2016, a titolo collaborativo e acceleratorio, al cui assenza non è causa di esclusione:**
- n.1) del domicilio eletto per le comunicazioni;**
 - n.2) indirizzo di posta elettronica certificata;**

2.1. Situazione personale dell'offerente (articoli 45, 83 e 80, del d.lgs. n. 50 del 2016)

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, attestanti le seguenti condizioni:

- 1) requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
- Il titolare in caso di impresa individuale;
 - tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
 - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
 - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;
 - il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci;---
 - il procuratore o l'istitutore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto l'offerta, ai sensi del Capo 2, lettera d);
- **requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, dichiarati come segue:**

1) che non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di seguito indicati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla

partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo marzo 2014, n. 24;

- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- 2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

- 3) **L'esclusione di cui ai commi 1 e 2** va disposta se la sentenza o il decreto **ovvero la misura interdittiva** sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, **ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri** di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4) **Ai sensi dell'art.80 comma 4:**

- che, non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, comportanti un omesso pagamento per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, comma 1 e 2 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, relativamente a sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;

- che, non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di Contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; che costituiscono motivo ostativo al rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale;

5) **Ai sensi dell'art.80 comma 5:**

a) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30 co. 3 del D.lgs 50/2016, che possono essere dimostrati dall'amministrazione con qualsiasi mezzo di prova;

b) che, non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o con un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, salvo il di concordato con continuità aziendale; **In tal caso, il concorrente, a integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al**

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art.186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n.267.

c) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. In particolare di non avere commesso significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero di non aver dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; di non aver posto in essere il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) che, non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art.42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) che non sussistono condizioni di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell'operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs 50/2016;

f) che, non è soggetto ad alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n.81 del 2008;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) che, non vi sono iscrizioni nel casellario informatico per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando non è stata accertata in via definitiva alcuna violazione del divieto di intestazione fiduciaria ai sensi dell'art.17 della Legge 55 del 1990;

i) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:

1) è inferiore a 15;

2) è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

3) è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;

4) è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;

l) che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

m) che, non si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato l'offerta autonomamente;

6) le dichiarazioni relative ai provvedimenti di cui al precedente numero 1), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti di cui allo stesso numero 1, che siano **cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare:

a) se vi sono oppure non vi sono soggetti, tra quelli di cui al numero 2, lettera c), cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

b) se vi sono tali soggetti cessati:

- l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati, corredati dalla dimostrazione che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti cessati;
- l'assenza dei citati provvedimenti di natura penale;

- 3) piani individuali di emersione:** ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 14, della legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano conclusi;
- 4) assenza di partecipazione plurima,** ai sensi dell'articolo 48 comma 7 del D.lgs.50/2016, ovvero che alla stessa gara non partecipa, contemporaneamente e a qualunque titolo:
- a) in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
 - b) una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il concorrente è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 254 o 255 dello stesso d.P.R. n. 207 del 2010;
- 5)** assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, ovvero che il concorrente, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della gara, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto; la stessa condizione deve sussistere ed essere dichiarata dall'operatore economico ausiliario.
- 6)** Sanzioni per la mancanza o l'incompletezza di dichiarazioni sostitutive o per le irregolarità essenziali delle stesse dichiarazioni:

In base a quanto previsto dall'art. 83, comma 9 del d.lgs. n.50/2016 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria, punto III.2.2) del bando di gara.

Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria.

2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, punto III.2.3) del bando di gara.

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, attestanti il possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come segue:

- a) il possesso dell'attestazione S.O.A., riportante tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, partecipazione a consorzi, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie e classifiche di attestazione rilevanti ai fini della partecipazione, annotazione del possesso del sistema di qualità); in luogo della dichiarazione, il possesso dell'attestazione S.O.A. può essere comprovato mediante allegazione dell'originale o di copia autenticata ai sensi di legge della medesima attestazione.

L'attestazione S.O.A. deve essere posseduta nelle categorie e nelle classifiche adeguate alle categorie e agli importi dei lavori da appaltare, ai sensi dell'art.3 e dell'allegato A al DPR 34/2000, come richiesto al punto **III.2.3, lettera a), del bando di gara**, in conformità alla disciplina di cui al Capo 4, lettera a);

L'attestazione SOA deve essere posseduta:

- a) nella categoria prevalente OG2 per classifica pari al totale dei lavori diminuito dei lavori appartenenti alle categorie scorporabili per le quali è posseduta la relativa qualificazione e contemporaneamente attestazione SOA nelle categorie **OS18A classifica I, OS28 classifica I, OS30 classifica II, OS6 classifica I;**

in alternativa

- a1) attestazione SOA nella categoria prevalente OG2 (classifica III) con obbligo di dichiarazione di subappalto per la categoria OS18A (classifica I) e costituzione di ATI verticale per le categorie OS28 (classifica I) e OS30 (classifica II) (subappaltabile nel limite massimo del 30%) e possibilità per il

concorrente, qualificato nella categoria prevalente, di eseguire le lavorazioni delle categorie OS6 (classifica I), a qualificazione non obbligatoria, anche se l'appaltatore sia sprovvisto della relativa qualificazione. In tale ultimo caso, il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione nella categoria prevalente per importi corrispondenti alle categorie a qualificazione non obbligatoria per le quali non possiede l'attestazione SOA.

Con riferimento alle categorie OS28 classifica I e OS30 classifica II, si precisa che la dimostrazione del possesso dei requisiti in capo al concorrente potrà essere dimostrato come segue:

a.1) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all'importo integrale della categoria scorporabile, con facoltà di subappaltarne una quota non superiore al 30% (trenta per cento) e il divieto di subappalto della parte rimanente;

a.2) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all'importo almeno pari al 70% (settanta per cento) dell'importo della categoria scorporabile, con l'obbligo di subappaltare la parte per la quale non possiede la qualificazione, comunque non superiore al 30% (trenta per cento); l'importo per il quale non possiede la qualificazione e che deve essere obbligatoriamente subappaltato concorre alla qualificazione nella categoria prevalente e, a tale scopo, deve essere sommato all'importo della categoria prevalente;

a.3) in assenza dei requisiti di cui al punto a.1) oppure al punto a.2), in capo all'operatore economico singolo, devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, costituito a tale scopo;

Ai sensi dell'art.61 co.2 del DPR 207/2010 la qualificazione nelle categorie previste abilita le imprese a partecipare alla gara ed a eseguire i lavori nei limiti dell'importo della propria classifica incrementato di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base d'asta; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art.92 co.2.

Si precisa, altresì, che i lavori della categoria prevalente e delle categorie OS28 classifica I e OS30 classifica II sono subappaltabili nella misura massima del 30%.

b) sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con le seguenti precisazioni:

b.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori o delle categorie di lavori per le quali si qualifica e che intende assumere nel raggruppamento;

b.2) ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del d.p.r. n.207/2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la mandataria o capogruppo deve essere in possesso del requisito nella misura non inferiore al 40% di quanto richiesto al concorrente singolo; ogni mandante deve essere in possesso del requisito nella misura non inferiore al 10% di quanto richiesto al concorrente singolo;

b.3) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo;

b.4) ai sensi dell'art.92 co.3 del D.P.R.207/2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale, la mandataria o capogruppo deve possedere il requisito di qualificazione nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

c) certificazione del possesso del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000, richiesta al **punto III.2.3), lettera d)**, del bando di gara, rilasciata da un organismo accreditato SINCERT o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento mediante sottoscrizione degli accordi EA-MLA o IAF; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale di tipo orizzontale, laddove gli operatori economici raggruppati o consorziati partecipino con le iscrizioni possedute in classifica I e II, gli stessi potranno essere ammessi alla gara, anche se privi del requisito della qualità il cui possesso non è prescritto in dette classifiche. Ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000 il possesso di tale certificazione deve risultare obbligatoriamente da annotazione in calce all'attestazione S.O.A.; in alternativa può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato o dalla pertinente dichiarazione sostitutiva esclusivamente qualora:

c.1) il concorrente abbia utilizzato ai fini della qualificazione, un'attestazione S.O.A. per una classifica non superiore alla II;

c.2) il concorrente sia in possesso di attestazione S.O.A. in corso di validità ma tale condizione non sia stata ancora annotata sulla predetta attestazione, a condizione che l'operatore economico allegghi l'istanza già presentata alla S.O.A., con prova dell'avvenuto ricevimento, finalizzata all'aggiornamento dell'attestazione.

d) ammesso avvalimento ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, alle condizioni previste dal disciplinare di gara; il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per la categoria di qualificazione prevista dal bando ai sensi dell'art. 89, comma, 6 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod ed int.

Non è ammesso avvalimento, ai sensi dell'art.89, comma 11, per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, il cui valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori (Categorie OS28, classifica I e OS30, classifica II);

3. Contenuto della busta interna - Offerta economica.

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta, a pena di esclusione, fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel presente Capo.

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 con le seguenti precisazioni:

a) il foglio dell'offerta, in bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;

b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere;

c) in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;

d) qualora l'offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;

e) il ribasso offerto non riguarda né si applica all'importo degli oneri per la sicurezza di cui al **punto II.2.1) del bando di gara;**

f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti:** ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016:

f.1) l'offerta economica deve essere sottoscritta su ciascun foglio dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;

f.2) l'offerta economica deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione ai sensi del precedente Capo 2, lettera h), punto h.1).

g) Ai sensi dell'art.95, comma 10, del decreto legislativo n.50 del 2016, a pena di esclusione, nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).

4. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione:

a) **indicazioni relative al possesso dei requisiti di ordine speciale:** i requisiti di cui al **punto III.2.3), lettera a), del bando di gara** e al precedente Capo 2.3, lettera a), devono essere posseduti:

a1) attestazione SOA nella categoria prevalente OG2 (classifica III) con obbligo di dichiarazione di subappalto per la categoria OS18A (classifica I) e costituzione di ATI verticale per le categorie OS28 (classifica I) e OS30 (classifica II) (subappaltabile nel limite massimo del 30%) e possibilità per il concorrente, qualificato nella categoria prevalente, di eseguire le lavorazioni della categoria OS6 (classifica I), a qualificazione non obbligatoria, anche se l'appaltatore sia sprovvisto della relativa qualificazione. In tale ultimo caso, il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione nella categoria prevalente per importi corrispondenti alle categorie a qualificazione non obbligatoria per **In caso di subappalto, il concorrente deve possedere i requisiti relativi alle categorie oggetto di subappalto con riferimento alla categoria prevalente che dovrà essere di classifica adeguata. In ogni caso l'importo del subappalto non può superare il 30% del totale dell'appalto.**

b) **avvalimento:** l'avvalimento è ammesso alle seguenti condizioni:

- b.1) in relazione ai requisiti delle attestazioni SOA di cui al punto III.2.3, lettere a) del bando di gara;
- b.2) il concorrente potrà avvalersi di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto; le quali non possieda l'attestazione SOA.
- b.3) ai sensi dell'art.89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- b.4) ai sensi dell'art.89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti;
- b.5) l'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati;
- b.6) l'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Non è ammesso avvalimento, ai sensi dell'art.89, comma 11, per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, il cui valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori (Categorie OS28, classifica I e OS30, classifica II); Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

b.3) alla documentazione amministrativa devono essere allegati:

- sub. 1) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; l'avvalimento non è ammesso in relazione al possesso del sistema di qualità ai fini della riduzione dell'importo delle garanzie;
 - sub. 2) una o più dichiarazioni dell'impresa ausiliaria con le quali quest'ultima:
 - attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le modalità di cui al precedente Capo 2.1;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente e di cui si avvale il concorrente;
 - attesta che non partecipa alla gara in proprio né partecipa in raggruppamenti o consorzi;
 - sub. 3) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
- c) **riduzione dell'importo della cauzione provvisoria:** l'importo della garanzia provvisoria di cui al punto III.1.1), lettera a), del bando di gara è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9000, con le seguenti precisazioni:
- c.1) la predetta condizione è dimostrata mediante allegazione dell'originale o della copia autentica del certificato, rilasciato da un organismo accreditato SINCERT o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento mediante sottoscrizione degli accordi EA-MLA o IAF; oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 avente i contenuti dell'originale;
 - c.2) la predetta condizione può altresì essere dimostrata con l'allegazione dell'attestazione S.O.A., in originale o copia autenticata, che ne riporti l'annotazione;
 - c.3) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - c.4) in caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'operatore economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria;

4.1. Reti di imprese e Contratti di rete.

In attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le imprese concorrenti in reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti in ordine generale e l'assenza **delle cause di esclusione di cui al precedente Capo 2.1;**
- c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
 - c.1) sono individuate quali esecutrici dei lavori;
 - c.2) mettono in comune i requisiti di cui ai precedenti Capo 2.3, se diverse da quelle di cui al precedente punto c.1);
- d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al precedente Capo 2.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnica di cui ai precedenti Capi 2.2 e 2.3, per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c);
- e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili.

5. Cause di esclusione:

- a) sono escluse, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, le offerte:
 - a.1) pervenute dopo il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara**, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
 - a.2) presenta modalità di chiusura e di confezionamento tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio della segretezza delle offerte;
 - a.3) il cui plico di invio non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del concorrente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
 - a.4) il cui plico di invio presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;
- b) sono escluse dopo l'apertura del plico d'invio, senza che si proceda all'apertura della busta interna contenente l'offerta economica, le offerte:
 - b.1) mancanti della busta interna;
 - b.2) la cui busta interna presenti modalità di chiusura e di confezionamento, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete che, sia stato violato il principio della segretezza delle offerte, oppure presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;
 - b.3) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente disciplinare di gara;
 - b.4) con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente;
 - b.5) il cui concorrente non dichiari il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non dichiari il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;
 - b.6) il cui concorrente abbia dichiarato di voler subappaltare lavorazioni in misura eccedente a quanto consentito dalla normativa vigente oppure in misura tale da configurare cessione del contratto nell'ipotesi in cui non sia in possesso dei requisiti per partecipare alla gara;
 - b.7) il cui concorrente abbia presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - b.8) il cui concorrente non abbia presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione; salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004;

- b.9) il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non abbia prodotto l'atto di impegno di cui all'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che tale impegno risulti unito all'offerta ai sensi del Capo 3, lettera f), punto f.2);
- b.10) il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non abbia dichiarato i lavori o le parti di lavoro da eseguirsi da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, oppure che tale dichiarazione sia incompatibile con i requisiti degli operatori economici ai quali sono affidati;
- b.11) il cui concorrente, costituito da un consorzio di cooperative o consorzio stabile, non abbia indicato il consorzio per il quale concorre; oppure che tale consorzio incorra in una delle cause di esclusione di cui alla presente lettera b);
- b.12) carenti della ricevuta del versamento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi del **punto VI.3), lettera k), del bando di gara** e del Capo 2, lettera g), del presente disciplinare di gara;
- b.13) il cui concorrente, qualora abbia fatto ricorso all'avvalimento, non abbia rispettato quanto prescritto dall'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, dal **punto III.2.3), lettera c), del bando di gara**, oppure dal Capo 4, lettera b), del presente disciplinare di gara; le cause di esclusione di cui ai precedenti punti b.3), b.4) e b.5), operano anche nei confronti dell'impresa ausiliaria;
- b.14) il cui concorrente non abbia assunto l'obbligo di presa visione degli atti;
- c) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna contenente l'offerta economica, le offerte:
 - c.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - c.2) che rechino l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, senza ribasso o in aumento; oppure che rechino l'indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre oppure che non recano l'indicazione relativa all'incidenza o all'importo degli oneri della sicurezza aziendali propri dell'offerente, ai sensi della Parte Prima, Capo 3, lett. g);
 - c.3) che rechino, in relazione all'indicazione del ribasso in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;
 - c.4) che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;
 - c.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti non contengano l'impegno a costituirsi o che l'impegno non indichi l'operatore economico candidato capogruppo o contenga altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell'articolo 48, commi 2 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che tale impegno risulti già dichiarato nella documentazione presentata ai sensi del Capo 2, lettera i), punto i.1);
 - d) sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:
 - d.1) che si trovano, con riferimento ad un altro offerente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile oppure in altra relazione, anche di fatto, quale una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza, anche con riguardo ad un operatore economico raggruppato in caso di raggruppamento temporaneo, o ad un consorzio indicato per il quale il consorzio concorre in caso di consorzio, o ad un operatore economico ausiliario, e non hanno dichiarato tale condizione oppure non abbia dichiarato che la situazione di controllo o la relazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta, che è stata formulata autonomamente;
 - d.2) di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
 - d.3) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dalla presente lettera di invito, ancorché non indicate nel presente elenco;
 - d.4) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico ivi comprese le circostanze di cui all'art.83 co.9 del D.lgs. 50/2016.

Con riferimento alle cause di esclusione, si precisa che, trova applicazione il soccorso istruttorio, di cui all'art.83, comma 9, del D.lgs.50/2016, nei limiti e con le modalità in esso indicate, e, nel caso in cui si verifichi inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.

PARTE SECONDA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. Criterio di aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione avviene con il criterio del minor prezzo espresso dal ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 95, comma 4 – lett. b), del decreto legislativo n. 50 del 2016, con le seguenti precisazioni:
- b) **offerte anomale:** ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio con uno dei metodi indicati dal predetto art.97 co. 2;
- c) trattandosi di un appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell'art.97. L'esclusione automatica non è esercitabile se il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
- d) la Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

2. Fase iniziale di ammissione alla gara:

- a) il soggetto che presiede il seggio di gara, il giorno fissato dal **punto IV.3.8) del bando di gara** per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede a verificare:
 - a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - a.2) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti l'offerta, dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; diversamente provvede ad apporre all'esterno della busta dell'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le buste per l'offerta sul banco degli incanti;
- b) il soggetto che presiede il seggio di gara, sulla base della documentazione contenuta nel plico, provvede inoltre a verificare:
 - b.1) che i concorrenti in situazioni di reciproco controllo o in relazione tra loro, qualora non siano già stati esclusi ai sensi della Parte prima, Capo 5, lettera c), punto d.1), abbiano presentato apposita dichiarazione di autonomia nella formulazione dell'offerta, e, in mancanza, ad escluderli entrambi dalla gara; in presenza della predetta dichiarazione resta ferma la verifica di cui al successivo Capo 3, lettera a), punto a.6);
 - b.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 50 del 2016, hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere il consorzio indicato e il consorzio dalla gara ai sensi degli articoli 48, comma 7 del D.lgs.50/2016;
 - b.3) che gli operatori economici raggruppati o consorziati, oppure le imprese ausiliarie, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, oppure abbiano assunto la veste di imprese ausiliarie per conto di altri concorrenti, e in caso positivo, ad escludere entrambi dalla gara;
 - b.4) l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni;
 - b.5) che gli operatori ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente o in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori diversi da quelli eventualmente raggruppati o consorziati o essi medesimi;
- c) il soggetto che presiede la gara provvede inoltre a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;

3. Apertura delle offerte e formazione della graduatoria

- a) il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione dei concorrenti qualora non sia stata disposta la sospensione della seduta, oppure nel giorno e nell'ora di cui al precedente Capo 2, lettera d), punto d.4), oppure, in caso di differimento, in altro giorno e ora comunicati ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con

almeno tre giorni lavorativi di anticipo, procede all'apertura di ciascuna busta dell'offerta presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara e provvede a verificare:

- a.1) la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, e ne dispone l'esclusione in tutti i casi in cui vi sia incertezza assoluta sul contenuto e o sulla provenienza dell'offerta;
- a.2) la correttezza formale dell'indicazione del ribasso, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) il soggetto che presiede il seggio di gara procede inoltre:
 - b.1) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale del ribasso offerto, in lettere, di ciascun concorrente;
 - b.2) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse ai sensi della precedente lettera a);
 - b.3) **limitatamente agli offerenti che hanno indicato situazioni di controllo o altre relazioni con altri partecipanti alla gara, alla verifica che la relazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta, procedendo, in caso affermativo, all'esclusione di ambedue gli offerenti;**
 - b.4) a calcolare, qualora le offerte ammesse siano in numero superiore a 5, la soglia di anomalia di cui al Capo 1, lettera b), utilizzando esclusivamente le percentuali di ribasso espresse in lettere. Le medie sono calcolate considerando cinque cifre decimali;
- c) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede infine:
 - c.1) ad individuare, mediante un contrassegno distintivo oppure mediante annotazione a verbale, le offerte anormalmente basse ai fini della verifica di congruità ai sensi del Capo 1, lettera c);
 - c.2) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
 - c.3) ad individuare la prima minore offerta, che appaia anormalmente bassa, secondo le modalità di cui all'art.97 co.2 del D.lgs.50/2016;
 - c.4) a richiedere, per iscritto, delle giustificazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 15 giorni, di cui alla successiva lettera f), decorrenti dalla data di ricezione delle richieste;
 - c.5) a disporre la sospensione della seduta di gara nelle more dell'acquisizione delle giustificazioni, dando atto che, l'esame delle stesse potrà avvenire, ove ritenuto opportuno anche attraverso una commissione opportunamente nominata;
- d) la verifica avviene:
 - d.1) Ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016, di seguito all'esito del procedimento di verifica la Stazione Appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile e procede all'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta non anomala. In presenza di due o più offerte uguali la verifica avviene contemporaneamente e, qualora sia conclusa positivamente per ambedue, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- e) La stazione Appaltante esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 dell'art.97 o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
 - a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30 comma 3 del D.lgs.50/2016;
 - b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del D.lgs.50/2016;
 - c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art.95, comma 9 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
 - ci) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art.23, comma 14.

Le giustificazioni:

- 1) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, anche in forma di analisi dei prezzi unitari nonché, per la sola parte a corpo, da un proprio computo metrico dettagliato che dimostri eventuali economie nelle quantità, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del progetto;
- 2) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; salvo che per eventuali giustificazioni separate relative a prezzi di lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili che possono essere sottoscritte anche dai soli operatori economici raggruppati o consorziati che assumono le predette lavorazioni scorporabili.
- 3) la stazione appaltante per il tramite del RUP, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite;
- 4) la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo

complesso, inaffidabile.

4. Verbale di gara:

- a) tutte le operazioni sono verbalizzate;
- b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, ai sensi del **punto IV.3.8) del bando di gara**, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti al procedimento di gara;
- e) il soggetto che presiede il seggio di gara cura altresì l'annotazione a verbale del procedimento di verifica delle offerte di cui al Capo 3), lettere c.4) e seguenti, oppure allega eventuali verbali separati relativi al medesimo procedimento, qualora svolto in tempi diversi o con la partecipazione di soggetti tecnici diversi dai componenti il seggio di gara.

5. Aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:
 - a.1) all'accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) riferito alla data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dal bando e di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002 e di cui all'articolo 90, comma 9, lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008;
 - a.2) alla acquisizione della certificazione di regolarità fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate competente per le verifiche di cui all'art. 80 co.4 del decreto legislativo 50/2016;
 - a.3) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante;
 - a.4) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- b) l'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con il provvedimento di cui alla precedente lettera a), punto a.3), ovvero quando siano trascorsi trenta giorni dall'aggiudicazione provvisoria senza che siano stati assunti provvedimenti negativi o sospensivi;
- c) ai sensi dell'articolo 32, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ivi compreso la verifica in ordine all'assenza di provvedimenti ostativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui agli articoli 6 e 67, comma 1, del decreto legislativo 159 del 2011, documentabile con le modalità di cui all'articolo 99, comma 2-bis dello stesso decreto legislativo;
- d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
 - d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;
 - d.2) può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate, o la omessa indicazione di violazioni tributarie, fiscali o contributive, in tal caso si procederà all'escussione della garanzia fideiussoria provvisoria;
 - d.3) in caso di revoca dell'aggiudicazione provvisoria o definitiva o di decadenza dall'aggiudicazione si procederà all'aggiudicazione in favore del concorrente che segue nella graduatoria, se in possesso dei requisiti.

SI RAMMENTA CHE IN CASO DI CARENZA DI REQUISITI AUTOCERTIFICATI NEI MODELLI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E NELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO E/O IN PRESENZA DI DICHIARAZIONI RETICENTI O FALSE SI PROCEDERÀ ALLA REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE E ALLA DICHIARAZIONE DI DECADENZA E SI PROCEDERÀ ALLA DENUNCIA ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA. PERTANTO SI INVITANO I CONCORRENTI A PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE NELLA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA, VERIFICANDO PRELIMINARMENTE PRESSO GLI ENTI COMPETENTI IL POSSESSO DEI REQUISITI.

6. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:

- a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria, a:
- a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
 - a.2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - a.3) munirsi, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto;
 - a.4) indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, lettera b), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
 - a.5) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 81/2008, con le eventuali richieste di adeguamento;
 - a.6) presentare un proprio piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h) e al punto 3,2 dell'allegato XV al D. Lgs. 81/2008;
 - a.7) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
 - a.8) **l'aggiudicatario è obbligato, altresì, a rimborsare alla stazione appaltante (art.216 co.11), entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, le somme sostenute dalla stessa per la pubblicazione sulla GURI, per un importo presunto di € 6.000,00, oltre IVA.**
- b) qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolvere gli adempimenti di cui alla precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- c) nel caso di cui alla precedente lettera b), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

PARTE TERZA
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

1. Disposizioni sulla documentazione e sulle dichiarazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste:
 - a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
 - a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
 - a.3) devono essere corredate dall'indirizzo di posta elettronica del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;
- b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo Capo 2, lettera c), che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche; Si richiama, altresì, il Documento di gara unico europeo, allegato;
- c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- d) possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83 comma 9 del d.lgs.50/2016;
- e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 80, 90, e 49 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- f) ove sostitutive di certificazioni o attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- g) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, nonché dalle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza.
- h) le comunicazioni della Stazione Appaltante ai concorrenti, in tutti i casi previsti nel disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lett.a), punto a.3); Le stesse comunicazioni possono essere fatte posta elettronica certificata, oppure con qualunque altro mezzo ammesso dall'ordinamento.

2. Acquisizione della documentazione:

- a) il presente disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti di cui ai **punti III.2) del bando di gara**, sono liberamente disponibili anche sul seguente sito internet: <http://www.comune.andria.bt.it>

3. Disposizioni finali:

- a) **computo dei termini:** tutti i termini previsti dal bando di gara e dagli altri atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
- b) **controversie:** tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 208 e 205 del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora non risolte, saranno deferite:
 - alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Trani, con esclusione della giurisdizione arbitrale;
- c) **supplente:** la Stazione appaltante:
 - procede ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
 - 1) in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.
 - 2) L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
- d) **trattamento dati personali:** ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:

- d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è l'ing. Santola Quacquarelli responsabile unico del procedimento;
- d.2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- d.6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;
con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente lettera d);
- e) **norme richiamate:** fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:
- e.1) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- e.2) i regolamenti di attuazione approvati con d.P.R. 207/2010 e D.P.R. 34/2000, in quanto applicabile;
- e.3) il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i. nella parte vigente, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d'appalto;
- f) **riserva di aggiudicazione:** la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.

Andria, lì ,25/06/2018

IL RUP E Dirigente del Settore

ing. Santola Quacquarelli

